

OGGI, GIUSTIZIA O INGIUSTIZIA?(19A):

Dopo che, nei numeri precedenti, abbiamo preso atto, *non solo della paralisi della giustizia in Italia, su 3 omicidi, stupri e rapimenti 2 non vengono perseguiti e il 98,5% degli altri reati minori restano impuniti, ma pure della più che totale disattesa di quelli di cui agli artt.627,631,646 del Codice Penale (C.P.), per colpa di parecchi, troppi giudici, perciò se non servono togliamoli...gli articoli. Solo?*

A QUESTO PUNTO NON RIMANGONO CHE TRE ALTERNATIVE:

- 1) o si deve introdurre, nella nostra Costituzione il principio di punibilità dei giudici che sbagliano (sono, insieme ai politici, le uniche corporazioni costituzionalmente non punibili), per giungere fino alla loro radiazione per gli sbagli più gravi;
- 2) ovvero si proceda alla depenalizzazione o addirittura all'abolizione della stragrande maggioranza degli articoli dei Codici e di Procedura Penale e Civile;
- 3) oppure si faccia pressione, a livello internazionale, presso l'Unione Europea, l'Onu e la Corte dell'Aia per i diritti civili, affinché l'Italia, già varie volte condannata per non rispettarli, venga finalmente obbligata a farlo, garantendo i "suoi" cittadini, in base anche ai trattati di Helsinki e altri, sottoscritti dal nostro Paese.

Se nel procedimento penale non è stato concesso il sequestro penale, in quanto non si è ravvisata né Sottrazione di cose comuni (art.627); né Usurpazione (art.631); né tantomeno Appropriazione indebita (art.646); pur affermando una strana contraddizione: "non si è verificata alcuna *interversio possessionis*", si prosegue con l'istanza di sequestro civile.

TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO

ISTANZA ex ART.670 c.p.c.

Ill.mo Signor Presidente, il, in proprio e quale socio amministratore e legale rappresentante della, residente, rappresentato dall'Avv., dello studio, espone quanto segue:

1. Lo scrivente era contitolare, unitamente al fratello, della Società, con sede in, cessata per scadenza statutaria il 31.12.2000 (doc.1).
2. Avvenuta la cessazione dell'attività il sig. aveva manifestato l'intendimento di acquistare l'azienda per continuare l'attività, ovviamente si sarebbe dovuto trovare un accordo sul prezzo e pagamento, e per consentire alla cessata società di far fronte ai debiti residui (doc.2).
3. Accadeva, però, che il sig., s'impossessava di tutto il compendio aziendale, ed iniziava un'attività tramite una nuova società, all'uopo costituita e i cui soci sono lo stesso per il 10 %, la di lui moglie per l'80% e i due figli col 5% ciascuno (doc.3).
4. A far tempo dai primi mesi del 2001, si sono susseguite trattative fra le parti, senza conclusione, perché sia il che la nuova società non hanno alcuna intenzione di acquisire alcunché al valore di mercato, atteso il fatto che si sono impossessati della vecchia azienda, svolgono con lucro la loro attività, essendosi limitati ad alcuni esborsi per materie prime.

(-N.d.r.: dopo mesi d'insoluti e protesti, e senza pagarne i danni).

5. Non può essere invocato, in dubbio, che il sig. e la società si ritengono proprietari e possessori dei beni in via esclusiva e ne rifiutano la consegna al legittimo proprietario e possessore, è evidente esservi quindi una contestazione sulla proprietà, o quanto meno, sul possesso.

Il compendio aziendale, stante l'esistenza di passività da assolvere, dovrebbe ascrivere alla proprietà della vecchia società cessata da statuto, ma "aperta" per la liquidazione (doc.4), attesa la sussistenza di rapporti non definiti: debiti da pagare ed eventuale residuo di attivo da assegnare ai soci.

6. È, inoltre, opportuno provvedere alla custodia del compendio aziendale, di cui sopra, per il fatto, indiscutibile, che esso è esposto a un duplice rischio: a) quello che il sig. potrebbe decidere di alienare o sottrarre i beni di cui sembra ritenersi esclusivo proprietario; b) quello del pericolo che i macchinari, che vengono quotidianamente usati dalla nuova società, vengano ancor più deteriorati, logorati e che si deprezzino.

7. In diritto, omissis, nelle conclusioni di merito si formulerà, oltre che una domanda di accertamento, la richiesta di una statuizione di condanna alla restituzione del compendio aziendale, nonché al rilascio dell'immobile. In subordine, e per l'eventualità che dovesse essere ritenuta estinta la vecchia società, una domanda di divisione dei beni aziendali e, conseguente, assegnazione ai soci.

Dal che si deduce la piena ammissibilità, in linea di diritto, dell'odierna istanza. La giurisprudenza in punto è comunque pacifica(ex plurimis, si cita Tribunale di Piacenza, 28.02.1995).

8. La consistenza di macchine e attrezzature è rilevabile da un elenco fatto il, dalla ditta (doc.5), che era interessata al loro acquisto (per un valore di mercato di).

Per le suesposte ragioni:

SI CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare il sequestro giudiziario del compendio aziendale facente capo alla società,
con sede in,
limitato alle attrezzature, macchinari, impianti, ivi esistenti, nei confronti del sig., nonché della società, di cui sopra.

Si chiede

altresì che venga nominato un custode giudiziario per impedire l'uso di detti beni ed evitarne l'inevitabile logorio e deprezzamento.

Il ricorrente precisa,, sia nei confronti del sig. che della società

In via principale: accertare che il citato compendio aziendale è di proprietà della vecchia ditta, e in conseguenza di condannare in via solidale tra loro il sig. e la nuova società e restituire tutti i beni aziendali.

In via subordinata e nell'ipotesi che fosse ritenuta estinta la società: accertare che il suddetto compendio aziendale è di proprietà dei due soci sig. e sig. e assegnato agli stessi, nella quota paritaria da essi posseduta della menzionata società.

Condannare il sig. e la società a consegnare al fratello sig. quanto di sua spettanza, con vittoria di spese.

28/11/2002. Allegati:

Firme:

